

**Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei  
Mediatori creditizi**

**COMUNICAZIONE n. 12/16**

**Oggetto:** chiarimenti in merito ad alcuni obblighi in capo agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi: la verifica del possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 15, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e l'obbligo di aggiornamento professionale.

Lo scrivente Organismo (di seguito anche "OAM"), nell'ambito dell'attività di vigilanza effettuata ai sensi di legge e a seguito di segnalazioni pervenute, ritiene necessario fornire chiarimenti in ordine alle modalità attraverso cui gli operatori di settore possono verificare il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalle norme vigenti nonché circa il corretto adempimento all'obbligo di aggiornamento professionale di cui alla Circolare OAM n. 19/14.

**Sulla verifica del possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.**

Come noto, l'art. 128-*quinquies*, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito, "TUB"), subordina l'iscrizione delle persone fisiche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria anche al possesso dei requisiti di onorabilità, di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (di seguito "Decreto 141"). Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, invece, i medesimi requisiti sono richiesti per coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché per coloro che detengono il controllo.

Coerentemente, ai sensi dell'art. 128-*septies*, comma 1, lett. d), del TUB, l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi è subordinata al possesso degli stessi requisiti di onorabilità da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

Per quanto attiene ai collaboratori e dipendenti di cui gli iscritti si avvalgono per il contatto con il pubblico, l'art. 128-*novies*, comma 1, del TUB, prevede segnatamente che

**OAM - Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi**

Piazza Borghese, 3 – 00186 - Roma – tel. 06.688251 – fax 06.68212709

web: [www.organismo-am.it](http://www.organismo-am.it) – email: [info@organismo-am.it](mailto:info@organismo-am.it)

C.F. 97678190584

*“gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l’adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità indicati all’articolo 128-quinquies, lettera c) (...) e all’articolo 128-septies, lettere d) ed e), (...)”.*

Inoltre, l’art. 128-novies, comma 2, del TUB dispone che gli agenti in attività finanziaria che siano persone fisiche o costituiti in forma di società di persone si avvalgono, per il contatto con il pubblico, di dipendenti e collaboratori iscritti nell’elenco degli agenti in attività finanziaria.

Ai sensi del successivo comma 4, dell’art. 128-novies, del TUB, gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi rispondono in solido dei danni causati dai propri dipendenti e collaboratori nell’esercizio delle rispettive attività, anche in relazione a condotte sanzionate penalmente.

Così delineato il vigente quadro normativo, lo scrivente Organismo evidenzia quanto segue.

Ogni soggetto richiedente l’iscrizione negli elenchi, ovvero ai fini della successiva permanenza negli stessi, ha il preciso onere di verificare, nelle modalità e nei termini ritenuti idonei, la sussistenza, nonché la successiva permanenza, dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa in capo agli intermediari del credito – persone fisiche ovvero, in caso di persone giuridiche per coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo e per coloro che detengono il controllo, nonché per i propri collaboratori e dipendenti.

L’Organismo sottolinea che le richieste di iscrizione negli elenchi, così come le eventuali comunicazioni di variazioni di dati contenuti negli stessi, in ordine sia agli esponenti aziendali sia ai dipendenti e collaboratori, avvengono mediante la dichiarazione espressa, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da parte dell’istante del possesso, tra gli altri, dei requisiti di onorabilità.

Una delle modalità di accertamento del possesso dei predetti requisiti è rappresentata dall’acquisizione del casellario giudiziale e dei carichi pendenti con la cadenza ritenuta più congrua ai fini delle predette verifiche. Con particolare riguardo ai requisiti richiesti in capo ai propri dipendenti e collaboratori, qualora l’intermediario del

credito decida di far sottoscrivere al primo una dichiarazione sostitutiva delle certificazioni relative alle condanni penali, alle misure di prevenzione, alle decisioni civili e ai provvedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera aa), del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e fermo restando le sanzioni penali collegate alle dichiarazioni mendaci in essa eventualmente contenute, rimane salva la responsabilità anche in capo all'intermediario del credito di essersi avvalso o meno di una idonea procedura che ne consentisse una concreta e pronta verifica.

Le modalità e tempistiche relative agli obblighi di cui sopra, infatti, rientrano esclusivamente nella valutazione discrezionale che ciascun intermediario del credito deve effettuare ai fini della verifica del possesso dei requisiti di onorabilità nonché al fine di dotarsi di una adeguata procedura interna per il compimento delle predette verifiche in capo ai dipendenti e collaboratori di cui gli stessi decidono di avvalersi per il contatto con il pubblico, così come richiesto dal richiamato art. 128-*novies*, comma 1, del TUB.

Resta inteso che gli intermediari del credito sono solidalmente responsabili dei danni eventualmente causati dai propri dipendenti e collaboratori nell'esercizio delle rispettive attività.

### **Sull'obbligo di aggiornamento professionale per agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.**

Gli artt. 128-*quinquies*, comma 2, e 128-*septies*, comma 1-*bis*, del TUB, subordinano la permanenza negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi anche all'aggiornamento professionale.

Secondo l'art. 2, comma 2, della Circolare OAM n. 19/14 "*contente disposizioni inerenti gli obblighi di formazione e di aggiornamento professionale per agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi*" (di seguito, "Circolare"), sono tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento: le persone fisiche iscritte nell'elenco degli agenti in attività finanziaria; i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o direzione presso società iscritte negli elenchi; i dipendenti e collaboratori, di cui all'art. 128-*novies* TUB, delle società iscritte negli elenchi di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico.

Nello specifico, come previsto dall'art. 4, comma 2, della Circolare, l'aggiornamento professionale, deve essere svolto con cadenza biennale, decorrente per la prima volta dal

1° gennaio dell'anno successivo all'iscrizione negli elenchi ovvero dall'instaurazione del rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con l'iscritto.

Ciascuno dei soggetti obbligati all'aggiornamento professionale, deve partecipare ad almeno 60 ore di attività di aggiornamento per ogni biennio, di cui almeno 30 ore devono tenersi in aula o con modalità equivalenti, con un numero minimo di ore di aggiornamento da effettuarsi in ciascun anno solare pari ad almeno 15 ore, di cui almeno 10 ore devono tenersi in aula o con modalità equivalenti (cfr. art. 4, commi 3 e 4, della Circolare).

Ai sensi dell'art. 128-*duodecies*, comma 1, del TUB, l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale può comportare l'irrogazione da parte dell'OAM delle sanzioni previste alle lettere a), b), c).

A seguito dell'attività di vigilanza compiuta dallo scrivente, si è rilevato come alcuni intermediari del credito ovvero i collaboratori e dipendenti di cui gli stessi si avvalgono per il contatto con il pubblico ai sensi dell'art. 128-*novies*, del TUB, non abbiano adempiuto correttamente agli obblighi impartiti da questo Organismo nella richiamata regolamentazione: ad esempio si è preso atto che in alcuni casi non sono state sostenute le 60 ore nel biennio ovvero non sono stati rispettati i limiti previsti per ciascun anno.

L'Organismo tiene a precisare che la permanenza negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi è subordinata, in aggiunta agli altri requisiti, all'aggiornamento professionale, la cui inosservanza può comportare, peraltro, l'adozione di provvedimenti sanzionatori, ai sensi dell'art. 128-*duodecies*, comma 1, del TUB.

Al riguardo, l'Organismo ritiene necessario che gli stessi, in caso di riscontrata violazione, ottemperino comunque prontamente all'obbligo di aggiornamento professionale, facendo salve in ogni caso le attività di vigilanza che potranno essere avviate sul punto.

Roma, li 8 luglio 2016

Ufficio Affari Legali/BC

Il Presidente OAM

Visto del Direttore generale